REGOLAMENTO (CEE) N. 2351/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1295/81 relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, relativo al tasso di cambio da utilizzare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 850/81, del 1° aprile 1981 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1295/81 della Commissione [5] ha stabilito le modalità di applicazione della distillazione eccezionale prevista dal regolamento (CEE) n. 1144/81 del Consiglio, del 24 aprile 1981 [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2328/81 [7]; che tale modifica ha il duplice scopo di rinviare la data della presentazione dei contratti di consegna e la data della fine delle operazioni di distillazione, e di introdurre un aiuto integrativo a favore del distillatore; che occorre quindi modificare talune date nel regolamento (CEE) n. 1295/81, adeguandole a quelle fissate dal regolamento del Consiglio e prevedere le modalità di pagamento dell'aiuto integrativo;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 878/77, il nuovo tasso rappresentativo per il marco tedesco fissato da detto regolamento è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1981 nel settore del vino; che, tuttavia, per le misure di distillazione, possono essere previste altre date;

considerando che la realizzazione delle operazioni di distillazione previste dal regolamento (CEE) n. 1144/81 oltrepassa la data del 15 dicembre 1981; che tuttavia l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1295/81, che prevede l'applicazione di un unico tasso rappresentativo per tutti i pagamenti relativi alle operazioni di distillazione, è sufficiente ad evitare ogni discriminazione tra gli operatori interessati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1295/81 è modificato come segue:

1. Articolo 4, paragrafo 3: il secondo comma è depennato.
2. La data del 1° agosto 1982 di cui all'articolo 4, paragrafo 5, secondo e terzo comma, è sostituita da quella del 1° novembre 1982.
3. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

   « L'aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1144/81 è corrisposto entro i 30 giorni successivi alla data in cui il distillatore ha presentato la prova che il quantitativo totale di vino che figura nel contratto è entrato nella distilleria ».
4. La data del 30 settembre 1981 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è sostituita da quella del 31 dicembre 1981.
5. La data del 16 dicembre 1981 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è sostituita da quella del 28 febbraio 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 17 agosto 1981.

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
[3] GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
[4] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 1.
[5] GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 51.
[6] GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 1.
[7] GU n. L 230 del 14. 8. 1981, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione